

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1773)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(MORO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(FERRARI-AGGRADI)

col **Ministro della Pubblica Istruzione**

(MISASI)

e col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(DONAT-CATTIN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GIUGNO 1971

Modifica dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante norme sulla istituzione ed il funzionamento del Comitato consultivo degli italiani all'estero

ONOREVOLI SENATORI. — In conformità a quanto disposto dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che detta norme sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, con decreto ministeriale del 21 settembre 1967 e successive modifiche è stato costituito il Comitato consultivo degli italiani all'estero composto di quaranta membri di cui trenta cittadini italiani residenti all'estero e dieci funzionari di altrettante Amministrazioni dello Stato.

L'organo in questione ha la specifica funzione istituzionale di fornire al Ministero

degli affari esteri pareri su questioni di carattere generale riguardanti gli interessi materiali e morali dei connazionali all'estero.

La creazione del Comitato in argomento — che ha rappresentato indubbiamente un deciso passo avanti verso la partecipazione delle nostre collettività di emigrati allo studio ed alla soluzione dei loro problemi — ha ovviamente suscitato consensi e creato aspettative; tuttavia alcune riserve, che hanno trovato una eco notevole nell'ambito dello stesso Comitato, degli ambienti sindacali e della nostra stampa specializzata, sono state sollevate soprattutto a causa della

mancata consultazione delle collettività in merito alla designazione dei consultori e dell'esclusione dal Comitato degli organismi che maggiormente si dedicano allo studio dei problemi del lavoro e dell'emigrazione.

Con l'accluso disegno di legge si mira, appunto, a ristrutturare il Comitato consultivo degli italiani all'estero al fine di conferirgli — in accoglimento delle istanze interessate — una veste maggiormente rappresentativa su basi democratiche, facendo perno sullo spirito associativo degli emigrati, e di ampliare il numero dei suoi componenti nel duplice intento di includervi gli esponenti di talune collettività che attualmente non ne fanno parte e di inserirvi un certo numero di esperti.

Peraltro, in questa materia che riguarda così da vicino la vita e gli interessi della nostra collettività all'estero, sono state necessariamente tenute presenti la sensibilità dei Paesi ospitanti e le suscettibilità che un provvedimento quale quello considerato potrebbe sollevare nei Paesi medesimi; ciò, soprattutto, al fine di evitare che il provvedimento stesso possa ritorcersi a danno della tranquillità delle anzidette collettività nonchè della loro armoniosa convivenza con le popolazioni dei Paesi in cui esse vivono e si sono saldamente inserite oppure si vanno gradualmente e progressivamente integrando.

Ciò premesso, passando all'esame più dettagliato del disegno di legge, va innanzi tutto osservato, quanto alla composizione dell'organismo, che — dopo l'articolo 1 avente carattere introduttivo — l'articolo 2 aumenta la consistenza numerica del Comitato e nello stesso tempo ne allarga l'aspetto qualitativo.

Il numero dei membri, infatti, è elevato da quaranta a sessantatrè e le categorie in cui questi si suddividono vengono portate da due a tre.

Per quanto si riferisce ai cittadini appartenenti alle collettività residenti all'estero, il loro numero viene aumentato da trenta a trentanove secondo la ripartizione indicata nella tabella A, allegata al disegno di legge; nella compilazione di questa tabella

è stato seguito un criterio di proporzionalità rispetto alla consistenza quantitativa delle collettività che, sulla base degli elementi forniti dalle nostre rappresentanze e pubblicati sulla relazione annuale del MAE per i problemi del lavoro italiano all'estero, risultino di entità superiore alle ottomila unità. Vengono, così, attribuiti: un rappresentante alle collettività di consistenza fino a duecentomila unità; due fino a trecentocinquantomila; tre fino a ottocentomila; quattro oltre ottocentomila.

La tabella in argomento è, peraltro, soggetta a revisione triennale in relazione alle variazioni di un certo rilievo che si dovessero riscontrare nella composizione numerica delle varie collettività.

Relativamente alle Amministrazioni statali rappresentate nel Comitato, esse, a differenza di quanto disposto dalle norme vigenti, vengono specificatamente indicate nel provvedimento e, nello stesso tempo, diminuite da dieci a sette; si stabilisce, comunque, che — qualora la natura degli argomenti trattati lo suggerisca — il Ministero degli affari esteri può richiedere di volta in volta sia la collaborazione delle Amministrazioni dello Stato che non fanno parte del Comitato, sia quella di altri enti pubblici qualificati.

Per quanto concerne la nuova categoria che attualmente non è rappresentata nel Comitato, essa è costituita da diciassette cittadini esperti in materia di emigrazione, in attività assistenziali, in questioni sindacali nonchè in problemi che in genere riguardano il lavoro e gli interessi degli italiani all'estero.

Questi esperti vengono così designati: sei dalle confederazioni sindacali e da altre organizzazioni di lavoratori maggiormente rappresentative; nove (di cui almeno tre residenti all'estero) dalle associazioni nazionali degli emigrati e da altri organismi che operano nel settore del lavoro e dell'emigrazione; due dalle federazioni della stampa italiana all'estero.

Una volta eseguite le designazioni, che dovranno essere possibilmente concordate fra i vari enti interessati, si procede alla

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

scelta definitiva degli esperti nel corso di una riunione appositamente convocata dal Ministro per gli affari esteri o da un Sottosegretario di Stato all'uopo delegato.

L'articolo 3 istituisce, presso le rappresentanze diplomatiche accreditate nei Paesi in cui risiedono le collettività che hanno titolo per essere rappresentate nel Comitato, un registro delle associazioni riconosciute in possesso di determinati requisiti per la designazione dei rispettivi candidati. Ai fini della loro iscrizione nel registro, le associazioni devono:

- a) svolgere notoria e diffusa attività nell'interesse della collettività italiana;
- b) avere struttura democratica;
- c) essere costituite da almeno tre anni; tale anzianità di costituzione viene ridotta ad un anno per il periodo di prima applicazione della legge.

L'articolo 4 stabilisce le modalità in base alle quali, mediante una forma di consultazione indiretta degli emigrati attraverso le associazioni che li raggruppano, vengono designati i membri appartenenti alle collettività italiane all'estero.

A questo proposito va rammentato che il Comitato consultivo degli italiani all'estero aveva auspicato che la propria riforma in senso democratico fosse basata sul suffragio diretto dei connazionali emigrati, previa loro ricognizione numerica da eseguirsi a cura degli uffici consolari. Si è però ritenuto opportuno, in vista delle notevolissime difficoltà di vario genere segnalate dalle rappresentanze competenti sia in ordine alla esecuzione di tale ricognizione sia in relazione a talune particolari e delicate situazioni di carattere locale, orientare gli studi relativi verso una formula che, pur garantendo una soluzione democratica, consenta nello stesso tempo il normale ed agevole svolgimento delle operazioni di consultazione. È stato fatto, così, ricorso all'accennato sistema di designazione indiretta che si svolge lungo le linee seguenti:

1) le rappresentanze diplomatiche competenti territorialmente invitano le associa-

zioni iscritte nel registro di cui sopra ad indicare, entro un termine stabilito che non può essere inferiore a quindici giorni, un numero di candidati pari a quello dei membri da designare per ciascun Paese;

2) i candidati devono essere cittadini italiani maggiori di età, in possesso dei diritti civili e politici e residenti da almeno tre anni nel Paese stesso;

3) la lista completa dei candidati così segnalati viene, poi, comunicata dalla rappresentanza diplomatica a tutte le associazioni interpellate che vengono anche invitate a comunicare, entro un termine non inferiore a quindici giorni, le intese raggiunte sul candidato da designare per la nomina a far parte del Comitato, ovvero le loro preferenze verso candidati di altre associazioni, qualora il numero dei membri da designare sia superiore a uno.

In base all'articolo 5 — una volta scaduto il termine stabilito per l'indicazione dei candidati — la rappresentanza diplomatica comunica a tutte le associazioni consultate, nel corso di un'apposita riunione, i risultati della consultazione ed, eventualmente, la graduatoria emersa a seguito delle intese raggiunte o delle preferenze espresse. Nel caso in cui non sia possibile la formazione di tale graduatoria, tutti gli elementi emersi vengono comunicati al Ministero degli affari esteri unitamente al parere della rappresentanza diplomatica sul grado di rappresentatività delle associazioni nei confronti della collettività italiana.

Sulla scorta di questi elementi il Ministro degli affari esteri adotta le proprie decisioni in ordine ai candidati da nominare.

L'articolo 6 stabilisce che i membri del Comitato vengano nominati con decreto del Ministro degli affari esteri in base alle designazioni espresse ed agli elementi emersi secondo quanto prescritto agli articoli precedenti.

Per consentire un più rapido avvicendamento fra i membri del Comitato, la durata in carica dei predetti viene ridotta da cinque a tre anni.

Il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno in sessione plenaria ed è articolato

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

in sessioni parziali per l'esame di particolari problemi interessanti le collettività residenti in una determinata area geografica; ogni anno deve essere convocata almeno una sessione parziale.

L'articolo 7 ha carattere transitorio e stabilisce che gli attuali membri del Comitato restino in carica fino all'avvenuta designazione dei nuovi in base alla consultazione delle associazioni; nel frattempo il Ministro

può integrare la composizione del Comitato in carica mediante la nomina degli esperti.

L'articolo 8, infine, dispone che all'onere derivante dall'applicazione della legge, previsto in lire 30 milioni per l'anno 1971 ed in lire 70 milioni per l'anno 1972, si provvede a carico degli stanziamenti del capitolo n. 3097 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per gli anni medesimi.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

L'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, è modificato secondo le norme contenute negli articoli che seguono.

**Art. 2.**

Il Comitato consultivo degli italiani all'estero è composto da:

a) cittadini italiani appartenenti alle collettività italiane residenti all'estero designati, nel numero indicato per ciascun Paese contemplato nell'annessa tabella A, secondo le disposizioni dei successivi articoli 3, 4 e 5. Detta tabella può essere modificata triennialmente con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con quelli del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, in relazione a variazioni rilevanti della consistenza della comunità italiana residente all'estero;

b) i rappresentanti per ognuna delle sottoindicate Amministrazioni dello Stato, su indicazioni delle stesse:

Presidenza del Consiglio dei ministri;  
Ministero degli affari esteri;  
Ministero dell'interno;  
Ministero del tesoro;  
Ministero del bilancio e della programmazione economica;  
Ministero della pubblica istruzione;  
Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) cittadini italiani esperti in materia di emigrazione designati come segue:

sei dalle confederazioni sindacali e altre organizzazioni di lavoratori maggiormente rappresentative;

nove, di cui almeno tre residenti all'estero, dalle associazioni nazionali degli

emigrati e da altre organizzazioni validamente operanti nel settore del lavoro e dell'emigrazione;

due dalle federazioni nazionali della stampa all'estero.

La richiesta di designazione è rivolta, su segnalazione del Ministero degli affari esteri, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale alle confederazioni sindacali e alle altre organizzazioni di lavoratori, e dal Ministro degli affari esteri agli organismi appartenenti alle altre due categorie suindicate, invitandoli congiuntamente ad inoltrare le rispettive comunicazioni, possibilmente sulla base di reciproche intese.

Scaduto il termine indicato per le designazioni il Ministro degli affari esteri, o per sua delega un Sottosegretario di Stato, convoca una riunione dei rappresentanti degli organismi ed enti suindicati per procedere alla definitiva scelta dei candidati proposti.

Qualora la natura degli argomenti sottoposti all'esame del Comitato lo suggerisca, il Ministero degli affari esteri ha la facoltà di richiedere di volta in volta la partecipazione delle Amministrazioni dello Stato non indicate alla lettera *b*) del presente articolo e di enti pubblici qualificati, che designano a tal fine un proprio funzionario.

### Art. 3.

È istituito presso le rappresentanze diplomatiche accreditate nei Paesi di cui alla annessa tabella *A* un registro nel quale sono iscritte, su richiesta avanzata attraverso gli uffici consolari di prima categoria competenti, le associazioni operanti in detti Paesi, costituite tra cittadini italiani o loro discendenti colà residenti, oppure con la partecipazione degli stessi, che rispondano ai seguenti requisiti:

*a*) svolgano, in conformità dei fini previsti dallo statuto sociale, notoria e diffusa attività, che sia riconosciuta dalla rappresentanza diplomatica, conferente agli interessi della collettività italiana;

*b*) depositino il proprio statuto, che deve indicare gli scopi sociali e stabilire

il regolare avvicendamento delle cariche nonchè lo svolgimento periodico delle attività assembleari;

c) siano costituite da almeno tre anni.

L'iscrizione nel registro, il diniego di iscrizione per difetto dei requisiti prescritti e la cancellazione per la perdita dei requisiti stessi, sono approvati con decreto del Ministro degli affari esteri. Agli effetti della prima attuazione della presente legge il requisito di cui alla lettera c) è ridotto ad un anno.

#### Art. 4.

Ai fini della designazione dei membri di cui alla lettera a) dell'articolo 2 le rappresentanze diplomatiche accreditate nei Paesi indicati nell'annessa tabella A indirizzano congiuntamente a tutte le associazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 3 la richiesta di indicazione di un numero di candidati corrispondente a quello dei membri da designare in base alla ripartizione di cui all'allegata tabella A. Possono essere designati come candidati i cittadini italiani in possesso dei diritti civili e politici, residenti da almeno tre anni nel Paese in cui hanno luogo le operazioni di designazione, che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età. Le indicazioni devono pervenire alla rappresentanza diplomatica nel termine prestabilito nella richiesta, che non dovrà essere inferiore a quindici giorni. La rappresentanza diplomatica comunica congiuntamente a tutte le associazioni interpellate la lista completa dei candidati proposti, invitandole a comunicare entro un termine prestabilito, non inferiore a quindici giorni, le intese eventualmente raggiunte sul candidato da designare o, quando il numero dei membri da designare sia superiore ad uno, le loro preferenze verso candidati di altre associazioni.

#### Art. 5.

Scaduto il termine per l'indicazione delle intese o delle preferenze la rappresentanza diplomatica convoca una riunione dei rappresentanti di tutte le associazioni con-

sultate per dare atto dei risultati della consultazione e, se del caso, della formazione della graduatoria dei candidati in base alle intese raggiunte o alle preferenze espresse. Dalla graduatoria sono esclusi i nominativi di coloro che non siano in possesso dei requisiti prescritti nel precedente articolo.

Nel caso in cui non sia possibile la formazione di una graduatoria per difetto o parità di punteggio preferenziale, il funzionario che presiede la riunione raccoglie ogni utile indicazione da parte degli intervenuti e comunica al Ministero degli affari esteri le candidature proposte dalle associazioni e il parere della rappresentanza diplomatica sul grado di rappresentatività della comunità italiana degli organismi designati. Il Ministro degli affari esteri, tenuto conto della relazione del capo della rappresentanza diplomatica e di ogni altro elemento di valutazione, presceglie i candidati da nominare.

#### Art. 6.

I cittadini designati a seguito delle consultazioni di cui agli articoli 4 e 5, i funzionari delle Amministrazioni dello Stato e gli esperti di cui rispettivamente all'articolo 2, lettera *b*), e all'articolo 2, lettera *c*), sono nominati componenti del Comitato per la durata di tre anni con decreto del Ministro degli affari esteri. Il Comitato è convocato in sessioni plenarie almeno una volta l'anno dal Ministro degli affari esteri. Il Ministro convoca in sessione parziale, per l'esame di particolari problemi interessanti una determinata area geografica, i membri del Comitato appartenenti alle collettività italiane residenti nei Paesi dell'area medesima ed altri membri particolarmente interessati alle questioni da trattare. Ogni anno deve essere convocata almeno una sessione parziale.

Le vacanze che eventualmente si verificano nel Comitato durante il triennio vengono ricoperte mediante la nomina del candidato che segue, nell'ordine di graduatoria e, in difetto di graduatoria utile, in base al criterio indicato nel secondo comma dell'articolo precedente.



## Art. 7.

I componenti del Comitato consultivo degli italiani all'estero, costituito con decreto del Ministro degli affari esteri 21 settembre 1967 e successive modifiche, a norma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, restano in carica fino all'avvenuta costituzione del Comitato nominato in applicazione della presente legge.

Fino alla costituzione del nuovo Comitato il Ministro degli affari esteri può con suo decreto integrare l'attuale composizione del Comitato mediante la nomina degli esperti di cui alla lettera c) dell'articolo 2.

## Art. 8.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 30 milioni per l'anno 1971 ed in lire 70 milioni per l'anno 1972, si provvede a carico degli stanziamenti del capitolo n. 3097 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per gli anni medesimi.

## TABELLA A

STATI DI RESIDENZA DELLE COLLETTIVITA' ITALIANE ALL'ESTERO CON INDICAZIONE DEL NUMERO DEI MEMBRI DEL COMITATO CONSULTIVO DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO, ASSEGNATO A CIASCUNA COLLETTIVITA'

*Europa:*

Austria . . . . .	1
Belgio . . . . .	2
Francia . . . . .	3
Germania federale . . . . .	3
Gran Bretagna . . . . .	2
Jugoslavia . . . . .	1
Lussemburgo . . . . .	1
Paesi Bassi . . . . .	1
Spagna . . . . .	1
Svizzera . . . . .	3

---

 Totale Europa

18

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

*Africa:*

Etiopia . . . . .	1
Marocco . . . . .	1
R.A.U. . . . .	1
Sud Africa . . . . .	1
Tunisia . . . . .	1
<hr/>	
Totale Africa	5

*America del Nord:*

Canada . . . . .	2
Stati Uniti . . . . .	2
<hr/>	
Totale America del Nord	4

*America del Sud:*

Argentina . . . . .	4
Brasile . . . . .	2
Cile . . . . .	1
Colombia . . . . .	1
Perù . . . . .	1
Uruguay . . . . .	1
Venezuela . . . . .	1
<hr/>	
Totale America del Sud	11

*Oceania:*

Australia . . . . .	1
<hr/>	
Totale Oceania	1
<hr/>	
Totale generale	39
<hr/> <hr/>	